
Disciplina e istruzioni operative per la decontribuzione edilizia 2017

Data Articolo: 26 Settembre 2017

Autore Articolo: Francesco Geria

Con Decreto Direttoriale del 5 luglio 2017, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha confermato, anche per l'anno 2017, la **riduzione**, nella misura dell'11,50 per cento, della **contribuzione assistenziale e previdenziale** per il settore edile. Ecco le istruzioni operative per usufruire del beneficio.

A seguito della definizione dell'agevolazione, l'Inps, con la propria Circolare del 1° settembre 2017, n. 129, ha fornito le istruzioni operative per il godimento della suddetta riduzione contributiva, a favore delle imprese dell'edilizia.

Nel dettaglio, il suddetto beneficio è attribuito, per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2017, ai datori di lavoro classificati:

- nel settore industria con i codici statistici contributivi da **11301** a **11305**;
- nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da **41301** a **41305**;
- nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da **412000** a **439909**.

L'agevolazione, consistente in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura del 11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica, si applicherà **ai soli operai occupati per 40 ore settimanali**, senza però incidere sulla contribuzione, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, prevista dall'art. 5, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Inoltre, l'accesso al beneficio è subordinato alle seguenti **condizioni**:

- rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006, che impone a tutti i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, **il possesso dei requisiti di regolarità contributiva** attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva;
- rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con

modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di **retribuzione imponibile**;

- i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione (art. 36 bis, comma 8, del decreto legge 223/2006).

In aggiunta, viene chiarito che **la riduzione contributiva non spetta**:

- per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo;
- in presenza di contratti di solidarietà, limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d'orario, conformemente a quanto già chiarito con la circolare n. 269 del 30 ottobre 1995.

Le **istanze** finalizzate all'applicazione della riduzione contributiva relativamente all'anno 2017 dovranno essere **inviate esclusivamente in via telematica** avvalendosi del modulo "Rid-Edil", disponibile all'interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell'Istituto, nella sezione "comunicazioni on-line", funzionalità "invio nuova comunicazione".

In caso di definizione delle istanze con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il **codice di autorizzazione 7N**, per il periodo da settembre a dicembre 2017 e l'esito sarà visualizzabile all'interno del cassetto previdenziale aziende.

In ogni caso, tuttavia, lo **sgravio si riferirà al periodo che va da gennaio a dicembre 2017**.

Diversamente, nel caso in cui dovesse essere accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio, le sedi territorialmente competenti – oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell'autorità giudiziaria – procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite.

Si specifica, infine, che i datori di lavoro, che dovranno **fruire del beneficio entro il 16 gennaio 2018**, potranno inviare le domande per l'applicazione della riduzione contributiva relativa al 2017 fino al 15 gennaio 2018.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato